

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

II° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 082/CFA

(2018/2019)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 060/CFA- RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2018

I COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Dott. Roberto Caponigro – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DEL SIG. COSCARELLA FABIO (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), LETTERA E), PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2556/39 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 [Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018]

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2556/39 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 [Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018]

1. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 34/TFN-SD del 31.10.2018, ha irrogato le sanzioni di 6 mesi di inibizione a carico del signor Fabio Coscarella, amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Società Rende Calcio 1968 S.r.l., e di un punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva 2018/2019, a carico della Società Rende Calcio 1968 S.r.l..

Le sanzioni sono state applicate, a carico del sig. Fabio Coscarella, per la violazione di cui agli artt. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11), del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, "per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2018, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00" ed a carico della Società Rende Calcio 1968 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta e propria, per la violazione del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11), del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, "per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2018, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00".

2. Il signor Fabio Coscarella, che ha nominato quali propri legali di fiducia gli avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone e Giuseppe Chiacchio, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli, articolando le seguenti doglianze:

- dall'esame degli atti del procedimento e dall'analisi del concreto evolversi degli eventi, sarebbe possibile escludere l'inadempienza di cui trattasi;

- il club, in data 28.6.2018, aveva ottenuto l'emissione della garanzia da parte della Società finanziaria incaricata e, come riconosciuto dalla stessa Lega Pro nella informativa alla Co.Vi.So.C. del 2.7.2018, sin dal 29.6.2018, la Società aveva depositato la reversale del bonifico del pagamento del

premio della fideiussione rilasciata per l'iscrizione al campionato in data 29.6.2018 (*rectius*: 28.6.2018);

- la materiale consegna dell'originale cartaceo del documento dall'Istituto emittente al Sodalizio calabro è avvenuta lunedì 2.7.2018 a causa di un disguido riconducibile esclusivamente ad una distrazione del funzionario responsabile, il quale non si sarebbe avveduto che venerdì 29.6.2018, giorno stabilito per l'appuntamento con il Presidente della Società signor Coscarella, ricorreva la festa patronale di Roma, per cui gli Uffici erano chiusi, così come il sabato e la domenica successivi, e la Finworld S.p.A., con formale dichiarazione in data 22.10.2018, ha confermato tale situazione;

- la Società ed il suo più autorevole esponente, quindi, avrebbero agito nel rispetto delle norme e con il massimo scrupolo, non nutrendo neppure il più vago sospetto che la fideiussione, richiesta e pagata, potesse loro pervenire *pro manibus* solo il 2.7.2018, per cui sussisterebbe almeno il legittimo affidamento circa il sicuro ottenimento, entro il termine del 30.6.2018, della polizza rilasciata dall'operatore finanziario con la conseguente scriminante dell'errore scusabile, se non addirittura della forza maggiore.

In conclusione, il signor Coscarella ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, l'incondizionato proscioglimento, con totale cancellazione del plesso punitivo statuito dai primi giudici, e, solo in via di estremo subordine, che sia ridimensionata congruamente la sanzione medesima, entro i margini di una ridottissima inibizione, in applicazione dell'art. 16, comma 1, del C.G.S..

3. La Società Rende Calcio 1968 S.r.l., che ha nominato anch'essa quali legali di fiducia gli avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone e Giuseppe Chiacchio, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittale ed ha articolato le stesse doglianze proposte dal signor Fabio Coscarella.

La Società ha concluso chiedendo, in riforma della decisione impugnata, l'incondizionato proscioglimento, con totale cancellazione del plesso punitivo statuito dai primi giudici, e, solo in via di estremo subordine, che sia ridimensionata congruamente la sanzione medesima, entro i margini di una ridottissima ammenda, in applicazione sia dell'art. 16, comma 1, del C.G.S..

4. I reclami proposti dal signor Fabio Coscarella e dalla Società Rende Calcio 1968 S.r.l., in via preliminare, devono essere riuniti per la loro evidente e strettissima connessione oggettiva.

5. Il reclamo proposto dalla Società Rende Calcio 1968 è infondato e va di conseguenza respinto.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, ha deliberato di approvare il nuovo Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, in sostituzione di quello pubblicato con il Com. Uff. n. 28 del 13.4.2018.

Il titolo I), paragrafo I), lettera E), del detto Manuale stabilisce gli adempimenti che le società devono osservare entro il termine del 30.6.2018, disponendo, tra l'altro, di "depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00" rilasciata da determinati soggetti qualificati (punto 11).

Le norme di cui alla richiamata lettera E) concludono, per quanto di maggiore interesse in questa sede, con la previsione che l'inosservanza del termine del 30.6.2018, anche con riferimento ad uno degli adempimenti previsti dai punti 4 e 11, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui al punto 11 con la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

La violazione in discorso si concreta in una fattispecie illecita costituita "dall'omesso deposito" presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2018, dell'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00.

Pertanto, atteso il chiaro ed inequivoco disposto della norma e considerato che *in claris non fit interpretatio*, l'illecito si perfeziona con l'omesso deposito dell'originale della garanzia nel termine indicato, a nulla rilevando che, nello stesso termine, il pagamento possa essere stato effettuato.

In altri termini, la censura proposta dal reclamante tende a valorizzare l'avvenuto pagamento della fideiussione entro il termine del 30.6.2018, ma tale prospettazione non può essere condivisa, in quanto, come detto, ciò che assume rilievo ai fini della configurazione della fattispecie illecita è l'omesso deposito e non l'omesso pagamento.

Né, può costituire una scriminante un eventuale disguido nella consegna dell'originale cartaceo del documento da parte dell'operatore finanziario e ciò perché rientra nella sfera di diligenza

dell'obbligato attivare tutte le soluzioni organizzative idonee ad evitare il verificarsi dell'inadempimento, il quale, nel caso di specie, si è oggettivamente verificato.

Per quanto concerne la misura della sanzione adottata, il Collegio rileva che il TFN ha puntualmente applicato la penalizzazione prevista dal Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, il quale, come in precedenza indicato, prevede la sanzione di un punto per ciascun inadempimento di cui al punto 11 della lett. E).

La tipizzazione degli illeciti disciplinari commessi e del loro disvalore per l'ordinamento calcistico, nonché la determinazione della sanzione in misura fissa e non variabile da parte delle norme federali, rendono inapplicabile alla fattispecie la previsione di cui all'art. 16, comma 1, del C.G.S., secondo cui gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, "tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva".

6. Per le stesse considerazioni già svolte, il reclamo proposto dal signor Fabio Coscarella va respinto con riferimento alla sussistenza della fattispecie illecita.

Diversamente, il reclamo può essere accolto per quanto concerne la misura dell'inibizione disposta.

Infatti, il Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 non prevede la determinazione in misura fissa della sanzione nei confronti del legale rappresentante pro tempore della Società, per cui può trovare applicazione l'art. 16, comma 1, C.G.S., secondo cui gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, "tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva".

Nel caso di specie, la gravità del fatto ascritto al signor Coscarella è tenue in quanto risulta dagli atti che, sia pure depositando l'originale della fideiussione in data 2.7.2018, la Società aveva depositato la reversale del bonifico del pagamento del premio della fideiussione rilasciata per l'iscrizione al campionato entro la data di scadenza del 30.6.2018.

Il TFN, peraltro, nella determinazione della sanzione, ha tenuto conto anche del fatto che trattasi di condotta recidiva prevista dall'art. 21, comma 1 e 2, del C.G.S..

Di talché, il Collegio ritiene congrua l'applicazione al signor Fabio Coscarella della sanzione dell'inibizione per mesi quattro.

7. In definitiva, riuniti i reclami, il reclamo proposto dalla Società Rende Calcio 1968 S.r.l. va respinto, con conseguente incameramento della relativa tassa, ed il reclamo proposto dal signor Fabio Coscarella va accolto in parte, con riduzione della sanzione dell'inibizione a 4 mesi.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 rispettivamente:

- in parziale accoglimento riduce la sanzione dell'inibizione al Sig. Coscarella Fabio a mesi 4. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- respinge il ricorso della società Rende Calcio 1968 Srl. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELLA SOCIETA' AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2601/35 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 17.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

1. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 34/TFN-SD del 31.10.2018, ha irrogato la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva 2018/2019, a carico della Società A.C. Cuneo 1905 s.r.l..

La sanzione è stata applicata per le seguenti ragioni: un punto di penalizzazione per la violazione del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 11), del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018; due punti di penalizzazione per la violazione del titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4), del medesimo Comunicato Ufficiale.

La Società, infatti, è stata ritenuta responsabile della violazione di cui all'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo I, lettera E, punto 11, del COM. UFF. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, "per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2018, l'originale della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00", nonché per la

violazione di cui all'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo I, lettera E, punto 4, del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, "per non aver versato integralmente, entro il termine del 30 giugno 2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2018 compreso ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati".

L'A.C. Cuneo 1905 S.r.l., che ha nominato quali legali di fiducia gli avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone e Giuseppe Chiacchio, ha proposto reclamo avverso tale decisione ed ha dedotto, in particolare, che:

- dall'esame degli atti del procedimento e dall'analisi del concreto evolversi degli eventi, sarebbe possibile escludere qualsiasi inadempienza disciplinare in capo alla Società, ivi compresi i due presunti tardivi incombenti, relativi alla fideiussione ed ai versamenti Inps;

- per quanto concerne la presentazione della garanzia di € 350.000,00, sarebbe comprovato *per tabulas*, secondo quanto ammesso dalla stessa Lega Pro nella informativa alla Co.Vi.So.C. del 2.7.2018, come, sin dal 30.6.2018, la Società avesse fatto pervenire dichiarazione di un broker afferente al ricevimento dell'assegno a titolo di pagamento della fideiussione per iscrizione al campionato, mentre la materiale consegna dell'originale cartaceo del documento dall'operatore finanziario alla Società sarebbe avvenuta solo qualche giorno dopo a causa di un disagio riconducibile esclusivamente a problematiche tecniche del sistema in uso alla Compagnia incaricata;

- per quanto concerne il pagamento dei contributi Inps sugli emolumenti relativi al periodo da gennaio a maggio 2018, per un importo complessivo di € 23.613,00, ancor prima del saldo diretto mediante addebito su conto corrente dedicato dalla Società (effettuato a puro titolo cautelativo), il pagamento era stato eseguito, tempestivamente ed in maniera valida ed efficace, tramite compensazione con credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 D.L. n. 145 del 23.12.2013, così come confermato dalla Deloitte & Touche S.p.A. nel proprio verbale ispettivo;

- in subordine, le circostanze indicate varrebbero, se non da autentiche esimenti, quanto meno da incisive ed inequivocabili attenuanti, con irrogazione di una sanzione inferiore al minimo edittale in forza del disposto di cui all'art. 16, comma 1, del C.G.S.;

- nel tracciato solco diminuyente, inoltre, assumerebbe una fondamentale importanza il profilo di connessione che unisce le censure per le quali la Società è stata deferita, tale da rientrare in un comune disegno violativo, per cui sarebbe applicabile alla vicenda l'istituto della continuazione, con i correlativi vantaggi sul piano sanzionatorio.

In conclusione, la A.C. Cuneo 1905 s.r.l. ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, di essere prosciolta da ogni addebito, con integrale annullamento della sanzione e, in subordine, che sia ridotta congruamente la sanzione medesima, in applicazione sia dell'art. 16, comma 1, del C.G.S. che dell'istituto della continuazione.

2. Il reclamo è infondato e va di conseguenza respinto.

2.1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, ha deliberato di approvare il nuovo Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, in sostituzione di quello pubblicato con il Com. Uffi. n. 28 del 13.4.2018.

Il titolo I), paragrafo I), lettera E), del detto Manuale stabilisce gli adempimenti che le società devono osservare entro il termine del 30 giugno 2018, disponendo, tra l'altro, di:

- "depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00" rilasciata da determinati soggetti qualificati (punto 11);

- "depositare presso la CO.VI.SO.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli F24 e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2018 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega" (punto 4).

Le norme di cui alla richiamata lettera E) concludono, per quanto di maggiore interesse in questa sede, con la previsione che l'inosservanza del termine del 30 giugno 2018, anche con riferimento ad uno degli adempimenti previsti dai punti 4 e 11, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su

deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui al punto 11 con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019 e, per ciascun inadempimento di cui al punto 4, con la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

2.2. Il Collegio, per quanto concerne la violazione dell'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo I, lettera E, punto 11, del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, rileva che la fattispecie illecita è costituita "dall'omesso deposito" presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2018, dell'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00.

Pertanto, atteso il chiaro ed inequivoco disposto della norma e considerato che *in claris non fit interpretatio*, l'illecito si perfeziona con l'omesso deposito dell'originale della garanzia nel termine indicato, a nulla rilevando che, nello stesso termine, il pagamento possa essere stato effettuato.

In altri termini, la censura proposta dal reclamante tende a valorizzare l'affermazione del broker secondo cui il ricevimento dell'assegno a titolo di pagamento della fideiussione per iscrizione al campionato sarebbe avvenuto nel termine, ma tale prospettazione non può avere incidenza, in quanto, come detto, ciò che rileva ai fini della configurazione della fattispecie illecita è l'omesso deposito e non l'omesso pagamento.

Né, può assumere rilievo un eventuale disguido nella consegna dell'originale cartaceo del documento da parte dell'operatore finanziario e ciò sia perché tale disguido è stato affermato ma non è stato provato, sia, e soprattutto, perché rientra nella sfera di diligenza dell'obbligato attivare tutte le soluzioni organizzative idonee ad evitare il verificarsi dell'inadempimento.

Nel caso di specie, la lega Pro, con nota del 10.7.2018, ha rappresentato che, in data 7.7.2018, la A.C. Cuneo 1905 S.r.l. ha depositato garanzia "a prima richiesta" emessa da società finanziaria in data 6.7.2018, con efficacia a partire dal 6.7.2018, sicché nessun dubbio può sussistere sulla avvenuta violazione.

2.3. Per quanto concerne la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo I, lettera E, punto 4, del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, è sufficiente rilevare che la Deloitte & Touche S.p.a. ha riscontrato, nel corso delle verifiche, le seguenti difformità rispetto all'art. 85 N.O.I.F. in relazione al versamento dei contributi Inps (già Enpals) per il periodo da gennaio 2018 a maggio 2018: "La Società ha effettuato il versamento dei contributi Inps (già Enpals) sugli emolumenti relativi al periodo di riferimento, per un importo complessivo pari a 23.613,00 euro, tramite compensazione con un credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3, D.L. n. 145 del 23.12.2013. Si segnala che, alla data della presente relazione, la Società non ha fornito evidenza documentale relativa all'esistenza del credito utilizzato in compensazione".

Pertanto, diversamente da quanto sostenuto nel reclamo, la Deloitte & Touche non ha affatto confermato l'avvenuta compensazione con il credito di imposta, tanto che la Co.Vi.So.C., nella nota indirizzata alla A.C. Cuneo 1905 S.r.l., sulla scorta delle indicazioni formalizzate dalla Deloitte & Touche S.p.A., ha rilevato che il pagamento dei contributi *de quibus* è avvenuto mediante utilizzo in compensazione di un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. 145/2013 "a fronte della quale non è stata fornita alcuna evidenza documentale", per cui, "non potendosi appurare l'esistenza di detto credito d'imposta ed il conseguente legittimo impiego in compensazione dello stesso", ha ritenuto non soddisfatto il prescritto obbligo di pagamento con conseguente realizzazione del contestato inadempimento.

Inoltre, secondo quanto risulta dal reclamo, la Società ha poi provveduto al saldo diretto mediante addebito sul conto corrente dedicato.

2.4. In conclusione, gli illeciti disciplinari addebitati alla reclamante risultano *per tabulas* e non sussiste alcuna ragione per ritenere presente possibili scriminanti che escludano l'antigiuridicità della condotta in relazione alle richiamate norme dell'ordinamento federale.

2.5. Per quanto concerne la misura della sanzione adottata, il Collegio rileva che il TFN ha puntualmente applicato la penalizzazione prevista dal Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, il quale, come in precedenza indicato, prevede la sanzione di un punto per ciascun inadempimento di cui al punto 11 della lett. E), e di due punti per ciascun inadempimento di cui al punto 4 della stessa lett. E).

La tipizzazione degli illeciti disciplinari commessi e del loro disvalore per l'ordinamento calcistico, nonché la determinazione della sanzione in misura fissa e non variabile da parte delle norme federali, rendono inapplicabile alla fattispecie la previsione di cui all'art. 16, comma 1, del C.G.S., secondo cui gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari,

“tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.

Parimenti, non attinente alla fattispecie è il richiamo all’istituto della “continuazione”, atteso anche che gli illeciti commessi dalla Società afferiscono ad inadempimenti eterogenei – omesso pagamento ex punto 4 ed omesso deposito ex punto 11 della lettera E – di natura tale da escludere in radice la riconducibilità ad un medesimo disegno violativo, per cui non è ipotizzabile neanche in astratto la connessione tra gli illeciti commessi.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società AC Cuneo 1905 S.r.l. di Cuneo (CN).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Dott. Umberto Maiello – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

8. RICORSO DELLA SOCIETA' SS MONOPOLI 1966 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2863/44 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 24.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 34/TFN anno 2018/2019, si è pronunciato sul deferimento del 24.9.2018 elevato dal Procuratore Federale nei confronti del Signor Enzo Mastronardi, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società SS Monopoli 1966 S.r.l. (di seguito anche Monopoli), oltre che nei confronti della stessa società del Monopoli, qui ricorrente.

Segnatamente, l'imputazione formulata nei confronti del Sig. Mastronardi, ai sensi degli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 3, C.G.S. in relazione a quanto disposto dal punto 10), lett. E), par. 1), titolo I, Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, aveva ad oggetto il seguente addebito “..per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018, al pagamento del debito IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo e secondo trimestre del periodo d'imposta 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento del debito ivi sopra indicato.....”.

Di poi al sig. Mastronardi, nella qualità suddetta, veniva contestato con il medesimo atto di deferimento un ulteriore addebito ai sensi degli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 3, C.G.S. in relazione a quanto disposto dal punto 7), lett. E), par. 1), titolo I, Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, “..per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d'imposta 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento del debito irap sopra indicato.....”.

Infine, nel costrutto accusatorio, dagli addebiti mossi al suddetto dirigente conseguiva la responsabilità diretta e propria della società del Monopoli, ai sensi degli art. 4 comma 1 e 10 comma 3 del C.G.S..

All'esito del dibattimento, il giudice di prime cure, ritenendo fondato il deferimento, ha applicato le seguenti sanzioni:

- al sig. Enzo Mastronardi l'inibizione di mesi 7 (sette);
- alla società SS Monopoli 1966 Srl la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

Avverso la suindicata decisione la società del Monopoli ha interposto atto di reclamo, all'uopo deducendo l'erroneità e l'ingiustizia del provvedimento di prime cure sulla scorta dei motivi di appello di seguito sintetizzati e che saranno in prosieguo passati in rassegna.

Segnatamente, la suddetta società deduce a sostegno della spiegata impugnazione:

1) l'insussistenza e l'infondatezza delle presunte inadempienze, avendo la società provveduto regolarmente e tempestivamente alla predisposizione dei piani di rateizzazione volontaria ed al connesso pagamento dei ratei scaduti;

2) che andrebbe in subordine riconosciuto l'errore scusabile;

3) che il comportamento serbato dalla società del Monopoli giustificerebbe la concessione delle attenuanti con irrogazione di una sanzione inferiore al minimo edittale ex articolo 16 comma 1 del C.G.S.;

4) che il carattere di stretta connessione che involge le omissioni sanzionate consentirebbe di ascrivere le infrazioni contestate ad un medesimo disegno criminoso con conseguente applicazione dell'istituto della continuazione.

Le susposte tesi difensive sono state poi ribadite dalla società ricorrente nel corso dell'udienza. Da parte sua la Procura Federale ha, invece, insistito per la reiezione del ricorso.

La Corte, a seguito dell'udienza del 14.12.2018 e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia infondato e che, pertanto, vada respinto con conseguente addebito della tassa reclamo.

Ed, invero, il suddetto mezzo, del tutto irritualmente, si risolve nella mera riproposizione delle tesi difensive già articolate in prime cure senza tener conto delle specifiche e circostanziate statuizioni su cui si fonda la decisione gravata che non vengono superate attraverso un'analisi critica delle argomentazioni che ne costituiscono il corredo motivazionale.

E ciò assume viepiù rilievo se si tiene conto della linearità e della condivisibilità di tali argomentazioni siccome coerenti con le risultanze istruttorie e la normativa di settore.

Ed invero, come efficacemente evidenziato dal tribunale, le contestate inadempienze, quanto al mancato assolvimento tanto del debito IVA che di quello l'Irap, entro il termine di scadenza fissato al 30.6.2018 dal Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, devono ritenersi conclamate.

Di ciò vi è, invero, un immediato e diretto riscontro negli stessi atti della società deferita, dalla cui piana lettura può agevolmente evincersi che il saldo relativo al debito Irap è avvenuto solo in data 10.7.2018 (cfr. comunicazione via pec società SS Monopoli del 10.7.2018 in atti) e che - quanto alle liquidazioni IVA, rispetto alle quali solo in parte è stata dichiarata l'attivazione della rateizzazione - sono stati effettuati versamenti successivamente alla scadenza suindicata (e precisamente in data 6.7.2018 e 9.7.2018; cfr. comunicazione via pec società SS Monopoli del 9.7.2018).

Ne deriva la pacifica violazione delle disposizioni di cui ai punti 7) e 10), lett. E), par. 1), titolo I, Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018, recante il manuale delle licenze nazionali per la Serie C relativamente alla Stagione Sportiva 2018/2019.

Né residuano dubbi sulla rilevanza disciplinare di siffatte condotte che risultano espressamente qualificate come illeciti disciplinari dal medesimo suindicato testo regolamentare che, peraltro, definisce in dettaglio anche il relativo corredo sanzionatorio prevedendo, per quanto qui di più diretto interesse, per ciascuno inadempimento di cui ai punti 7) e 10), la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

Di poi esente da mente deve ritenersi anche il capo della decisione recante il rigetto della richiesta di riconoscimento dell'errore scusabile in ragione della specificità e della chiarezza delle prescrizioni qui in rilievo, compendiate nelle disposizioni per l'ottenimento delle Licenze Nazionali di cui al Com. Uff. n. 50 del 13.5.2018.

Deve, invero, rilevarsi, in aderenza a diffusa giurisprudenza riferibile ad ogni settore dell'ordinamento, che il beneficio dell'errore scusabile costituisce uno strumento eccezionale da ritenersi predicabile limitatamente ai casi di oscurità del quadro normativo, di oscillazioni della giurisprudenza, di comportamenti ambigui dell'Amministrazione, ovvero di caso fortuito e di forza maggiore, circostanze, tutte, non ravvisabili nel caso di specie.

Né risultano allegati specifici elementi che, rispetto all'ordinaria reazione punitiva dell'ordinamento, consentono di circostanziare gli illeciti come espressivi di minor disvalore, sì da giustificare la concessione di attenuanti e la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Infine, prive di pregio si rivelano anche le residue doglianze che involgono la mancata concessione del beneficio della continuazione, con la precisazione che non è qui in discussione l'astratta applicabilità dell'istituto bensì la concreta sussistenza dei relativi presupposti operativi.

Ed, invero, le deduzioni dell'appellante sulla stretta connessione che legherebbe le condotte qui in rilievo sì da giustificare la sussumibilità all'interno del medesimo disegno criminoso sono rimaste prive di perspicue asserzioni dimostrative, non ravvisandosi alcun profilo di qualificato collegamento - attesa la diversità dei tributi e delle relative scadenze - se non quello della coincidenza temporale del dato temporale di consumazione (30.6.2018), che assume, di per sé, una valenza evidentemente neutra dal momento che lo stesso Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ammette la cumulabilità delle sanzioni previste per ciascun degli inadempimenti costituenti illecito.

Va, dunque, confermata integralmente la decisione di primo grado.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SS Monopoli 1966 Srl di Monopoli (BA).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELLA SOCIETA' AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLE PENALIZZAZIONE DI PUNTI 11 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2860/42 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 24.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

E' stato proposto gravame, dalla A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l., avverso la decisione con cui il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al sodalizio ricorrente la sanzione della penalizzazione di punti 11 (undici) in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso.

Dagli atti depositati emerge che su segnalazione del Co.Vi.Soc, la Procura Federale ha deferito al competente Tribunale Federale Nazionale il dirigente (all'epoca in carica) sig. Gianni Ferruzzi e, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, la società Lucchese affinché gli stessi, ognuno per la condotta contestata, venissero sanzionati in quanto, nel periodo anzidetto, non risultavano adempiuti plurimi atti, di documentazione contabile e di pagamento di emolumenti, imposte e contributi previdenziali a favore di tesserati.

In particolare, per quello che qui riguarda la società Lucchese veniva evocata in giudizio:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Ferruzzi Gianni, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 S.r.l., come sopradescritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 1) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 6.7.2018, al totale ripianamento della carenza patrimoniale risultante dal parametro P/A al 31.12.2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto totale ripianamento della carenza patrimoniale sopra indicata;

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera G), punto 1) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2018, al superamento della fattispecie prevista dall'art. 2482 ter del codice civile, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto superamento della fattispecie prevista dall'art. 2482 ter del codice civile;

d) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 6.7.2018, al totale ripianamento della carenza finanziaria risultante dall'indicatore di liquidità al 31 marzo 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto ripianamento della carenza finanziaria sopra indicata;

e) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 3) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C., della relazione della Società di revisione sulla relazione semestrale al 31.12.2017;

f) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 26.6.2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

g) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per

non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018 al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo e aprile 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;

h) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018 al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori sportivi, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati;

i) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018 al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo e aprile 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;

j) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018, al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati;

k) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d'imposta 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato.

La società Lucchese, in quella sede, si difendeva assumendo, sostanzialmente, ancorché non contestando la rispondenza al vero delle inadempienze in cui era incorsa, che i fatti addebitati andavano riferiti alla pregressa e temporanea gestione di nuovi soci entranti, poi usciti dalla compagine sociale nel breve volgere di poche settimane e che il restaurato assetto sociale aveva provveduto alla regolarizzazione di ogni posizione, confermata in sede federale con l'iscrizione della squadra al campionato di Lega Pro serie C.

Al termine del dibattimento, il Tribunale Federale ha riconosciuto la responsabilità disciplinare del dirigente Ferruzzi e della società irrogando, al primo, la sanzione dell'inibizione dallo svolgimento di qualsiasi incarico sociale e federale per tredici mesi e, alla società, la penalizzazione di undici punti in classifica, da scontarsi nel corrente campionato.

Contro tale decisione ha proposto appello, come detto e per quanto qui rileva, la società Lucchese la quale, nel proprio atto introduttivo, rieditate le vicende societarie, ha lamentato la mancata applicazione, al caso *de quo*, del principio della continuazione e del *favor rei*, che avrebbe consentito la determinazione della pena addebitata in misura inferiore a quella, invece, applicata.

All'odierno dibattimento, la difesa della società appellante si è riportata agli atti scritti, puntualizzando talune argomentazioni e confermando le richieste ivi formulate, così come i rappresentanti della Procura Federale, che ha insistito per il rigetto dell'appello.

LA CORTE

dato preliminarmente atto che il sig. Ferruzzi non ha proposto appello, per cui la sua condotta, violatrice delle norme recate dalla disciplina posta nel Com. Uff. 50 del 24.5.2018 deve assumersi come incontrovertibilmente accertata, rileva come tali inadempimenti non siano contestati dalla società Lucchese che ha posto, come sostanziale, unico motivo di gravame, la mancata applicazione del principio di continuazione in sede di determinazione della sanzione da parte del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare.

In effetti, si rileva dalla decisione impugnata, come la penalizzazione inflitta trovi il suo computo nella sommatoria delle sanzioni previste dal Com. Uff. 50 del 24.5.2018.

Ciò premesso, deve dirsi che, in primo luogo, deve confermarsi la prefata decisione in punto di significativa irrilevanza del mutato assetto societario avvenuto nel periodo interessato, in quanto, se l'acquisto di quote sociale, da parte della Aigornetto Ltd, è avvenuto in data 7.6.2018 e che la compagine sociale avrebbe appreso dell'inadempimento degli obblighi patrimoniali, fiscali e previdenziali solo il successivo 15.7.2018, appare del tutto evidente che l'Amministratore Unico sig. Ferruzzi aveva ommesso di procedere ai pagamenti dovuti in modo intenzionale, pur avendo ampi margini temporali.

Da qui l'incontestata sua responsabilità personale e, conseguentemente, la responsabilità diretta della società, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S..

Responsabilità che, pienamente condivisa da questa Corte, non può consentire ingresso alla argomentazione difensiva di "totale carenza di responsabilità dell'appellante" (pag. 4 appello) né a quella, subordinata di "circostanza attenuante" (pag. 5 appello) in quanto non vi è stata allegazione probatoria di qualsiasi comportamento posto in essere dai rappresentanti sociali per evitare o limitare l'inadempimento contestato che, si ricorda, assume un pregnante disvalore in quanto è lesivo della regolarità delle competizioni che debbono svolgersi in condizioni di assoluta parità dei contendenti, non solo in punto di corretta applicazione delle sue regole agonistiche ma anche per tutto ciò che riguarda l'assetto organizzativo delle competizioni stesse.

La specifica doglianza, pertanto, non può trovare accoglimento.

Diversa valutazione deve darsi invece, ancorché in termini di parziale condivisione, alla censura avanzata alla decisione dei primi giudici in punto di mancata applicazione del c.d. principio di continuazione.

Sulla determinazione quantitativa della complessiva sanzione, infatti, i giudici di prime cure, dopo aver affermato che "La proiezione interpretativa afferente alle numerose norme contestate dalla Procura Federale va quindi applicata in senso letterale e restrittivo, a prescindere dagli accadimenti precedenti e successivi, senza la incidenza di qualsivoglia giustificativo che possa travalicare le incombenze e i termini sanciti ex lege" hanno computato, nello stesso senso aritmetico, i punti previsti per ogni singola infrazione irrogando, perciò, 11 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato in svolgimento.

Su questo specifico argomento, appare a questo Collegio, procedersi ad una diversa parametrizzazione dell'illecito sulla base di quanto segue.

Infatti, pur in presenza di quanto previsto dalle norme surrichiamate, di cui al Com. Uff. n. 50/2018 nonché, in particolare, di quanto indicato dall'art. 10, comma 3 C.G.S., allorché prevede che in caso di condotta omissiva in punto di adempimento patrimoniale e fiscale è assoggettata alla "... sanzione di cui all'art.18, comma 1, lett. g) a partire da almeno 2 punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva", deve ammettersi e darsi continuità all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte e del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, allorché si è affermato e ribadito il convincimento che, posta la sanzione nella misura minima edittale per il primo inadempimento (sempreché non abbiano ingresso ragioni per disporre una sanzione più grave), a fronte della permanenza dello stesso inadempimento, non può escludersi che l'ulteriore e addizionale pena possa essere puntualmente modulata, in melius e in peius, avendo riguardo alle circostanze di tempo, luogo e personali che contraddistinguono la condotta.

In questo senso, il Tribunale Federale Nazionale (Com. Uff. n. 12/TFN 2015/2016) richiamando la decisione di questa Corte n. 49/2015, ha inteso punire inadempimenti successivi al primo periodo, che permangono nel successivo periodo, con un punto di penalizzazione in classifica per ognuno di questi periodi, ferma restando la penalizzazione di almeno due punti per la prima inadempienza.

Nello stesso senso cfr. C.F.A. Sezioni Unite n. 047/CFA (2015/2016, confermata dal Collegio di garanzia dello Sport del CONI, a Sezioni Unite, con decisione n. 9/2016.

Nel caso specifico, l'inadempimento complessivo addebitato riguarda il mancato pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, da effettuarsi entro il 26.6.2018 (da sanzionarsi con punti 2 di penalizzazione in classifica), il mancato versamento, entro il 30 giugno 2018, delle ritenute Irpef e dei contributi assicurativi e previdenziali per lo stesso periodo, nonché, entro il 6.7.2018, il mancato ripianamento delle perdite sociali e al superamento della

fattispecie prevista dall'art. 2482 ter c.c. (da sanzionarsi, in virtù del suddetto principio della continuazione, con 1 punto di penalizzazione).

Riepilogando, in parziale accoglimento del gravame, la Corte ritiene la società Lucchese responsabile, in via diretta, delle contestazioni avanzate dalla Procura Federale e già condivise in prime cure ma, in punto di quantificazione della sanzione dell'irrogazione di perdita di punti in classifica, da scontarsi nel corrente campionato, ritiene di dover punire la condotta omissiva con 2 punti in classifica, per quanto riguarda l'omissione sub f) di cui alla sentenza impugnata e, con 1 punto in classifica per quanto riguarda le omissioni di cui alle contestazioni sub g), h), i), j), quale sanzione complessiva per i correlati inadempimenti, tutti astretti tra loro da una medesima matrice riconducibile al mancato versamento degli emolumenti e, ciascuno, 1 punto per le altre contestazioni, distinte fra loro per la diversa lesione a beni giuridici differenti (su b), c), d), e), k).

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società AS Lucchese Libertas 1905 Srl di Lucca (LU), riduce la sanzione della penalizzazione a punti 8.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DELLA SOCIETA' MATERA CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;**
- **AMMENDA DI € 2.000,00;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2647/38 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

E' stato proposto gravame, dalla società Matera Calcio S.r.l., avverso la decisione con cui il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al sodalizio ricorrente la sanzione della penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica – da scontarsi nella stagione sportiva in corso – nonché l'ammenda di € 2.000,00 (duemila) (cfr. Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018).

La società, unitamente alla sua amministratrice unica, sig.ra Maria Bruna Ferrulli, era stata deferita dal Procuratore Federale, a seguito di segnalazione Co.Vi.Soc, per una serie di inadempimenti economici, in violazione di quanto prescritto dal Com. Uff. n. 50/2018.

In particolare, la società, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 C.G.S., era stata evocata in giudizio:

a) per rispondere del comportamento posto in essere dal Sig.ra Ferrulli Maria Bruna, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio S.r.l., come sopra descritto, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. e 10, comma 3 C.G.S.;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del Com. Uff. 50 del 24.5.

2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di settembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, al Sig. Sergio Leoni il cui incarico è ricompreso tra le altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;

d) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 10) del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2018, al pagamento del debito Iva

risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo e terzo trimestre del periodo d'imposta 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento del debito iva sopra indicato;

e) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2018, al pagamento del debito Irap relativo al periodo d'imposta 1.7.2015 - 30.6.2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento del debito Irap sopra indicato;

f) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 2) del Com. Uff. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 12.6.2018, al deposito presso la Co.Vi.So.C. della situazione patrimoniale trimestrale al 31.3.2018 e della relativa relazione della Società di revisione a corredo dell'indicatore di Liquidità calcolato sulle risultanze della medesima situazione patrimoniale;

g) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2018/2019, per non aver provveduto, entro il termine del 26.6.2018, al pagamento degli emolumenti riguardanti quota parte dei premi contrattuali dovuti ad alcuni tesserati per la mensilità di dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

h) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., per aver effettuato pagamenti riguardanti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati per il periodo intercorrente da novembre 2017 a maggio 2018, attraverso assegni circolari addebitati su conto corrente bancario diverso da quello indicato come dedicato e non riconducibile direttamente alla Società;

i) con l'applicazione della recidiva prevista dall'art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S..

Dagli atti depositati emerge che su segnalazione del Co.Vi.Soc, la Procura Federale, con provvedimento del 18.9.2018, aveva deferito innanzi a quell'Organo di Giustizia la sig.ra Ferrulli, quale Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. del Matera Calcio S.r.l. e, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S., la società Matera Calcio affinché gli stessi, ognuno per la condotta contestata, venissero sanzionati in quanto, nei diversi periodi contestati, peculiari in ragione dei diversi inadempimenti commessi (mancato pagamento delle ritenute Irpef su emolumenti, in parte anch'essi omessi, omesso pagamento dell'IVA, omesso pagamento dell'Irap), non risultavano adempiuti plurimi atti, di documentazione contabile e di pagamento di emolumenti, imposte e contributi previdenziali a favore di tesserati e dell'Erario.

La società Matera Calcio, in quella sede, con propria memoria difensiva, chiedeva respingersi il deferimento, prosciogliendo la società da ogni addebito oppure, in subordine, irrogarle una sanzione contenuta nei minimi edittali, applicando il principio della continuazione.

Tesi difensiva confermata al dibattimento del 26.10.2018, al termine del quale il Tribunale Federale ha riconosciuto la responsabilità disciplinare del dirigente Ferrulli e della società irrogando, alla prima, la sanzione dell'inibizione dallo svolgimento di qualsiasi incarico sociale e federale per undici mesi e, alla società, la penalizzazione di otto punti in classifica, da scontarsi nel corrente campionato, oltre al pagamento di un'ammenda di € 2.000,00 (euro duemila/00).

Contro tale decisione ha proposto appello, come detto e per quanto qui rileva, la società Matera calcio la quale, nel proprio atto introduttivo, premesso - in punto di fatto - che le inadempienze rilevate e non contestate nella loro effettiva verifica, le ha però addebitate alla passata gestione, "che non si è contraddista per il rigoroso rispetto dei termini previsti per i vari adempimenti" (pag. 4 appello), a differenza dell'attuale compagine di amministratori che, invece, ha prontamente adempiuto a sanare ogni pendenza con i soggetti creditori.

Ha ricordato, altresì, come anche nello scorso campionato la stessa società (e compagine sociale) era stata sanzionata per mancato pagamento di emolumenti ed accessori fiscali e previdenziali.

Quanto ai motivi dell'odierno gravame, la difesa lamenta, in modo sostanziale, la mancata applicazione del principio della continuazione, che avrebbe consentito una valutazione, in termini sanzionatori, meno gravosa nella complessiva strutturazione della condotta che, per effetto delle

circostanze fattuali esposte, avrebbe inciso con un grado di minor riprovevolezza nella violazione del precetto posto dal Com. Uff. n. n. 50 del 24.5.2018.

All'odierno dibattimento, la difesa della società appellante si è riportata agli atti scritti, puntualizzando talune argomentazioni e confermando le richieste ivi formulate, così come i rappresentanti della Procura Federale, che ha insistito per il rigetto dell'appello.

LA CORTE

deve dare preliminarmente atto che la sig.ra Ferrulli non ha proposto appello, per cui la sua condotta, violatrice delle norme recate dalla disciplina posta nel Com. Uff. n. n. 50 del 24.5.2018 deve ritenersi incontrovertibilmente accertata.

La stessa Corte deve, altresì, prendere atto che la difesa non contesta l'effettiva verifica, in punto di condotta materiale, degli inadempimenti contestati ma che pone delimita il suo motivo di gravame, nella mancata applicazione del principio di continuazione in sede di determinazione della sanzione da parte del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare.

In effetti, dalla decisione impugnata emerge che la penalizzazione inflitta trova la sua determinazione quantitativa nella sommatoria delle sanzioni previste dal Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018.

Il Tribunale, sul punto, ha osservato come – posto la non verifica dell'invocato bis in idem tra comportamenti avuti in competizioni diverse – sia lo stesso Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 “ad individuare le sanzioni previste per le società per ogni singola violazione, indicandone la cumulabilità per ciascun inadempimento con espressa esclusione, in particolare, della possibilità di invocare l'istituto della continuazione con riguardo alle violazioni di cui alla lettera E)...”

Ritiene questa Corte che l'affermazione del giudice di prime cure non possa essere condivisa in quanto, in prima luogo, nessuna espressa esclusione del principio della continuazione può rinvenirsi nel Com. Uff. n. 50/2018, sub lettera E) che, in chiusura di paragrafo, prevede che “*l'inosservanza del suddetto termine (di deposito di documentazione presso la Co.Vi.Soc. n.d.r.), anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) 8),9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui ai punti 2), 3), 7),8),9), 10) e 11), con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019 e per ciascun inadempimento di cui ai punti 4), 5) e 6) con la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019*”.

Semmai, per aderire all'impostazione del Tribunale dovrebbe interpretarsi in via finalistica la norma allorché indica puntualmente, per ogni inadempimento, la relativa sanzione e dedurre che tale analitica previsione dovrebbe intendersi, *secundum ratio*, come volitiva di una punizione particolarmente incisiva, tale da escludersi qualsiasi modulazione della stessa.

Ma quanto precede non può ricavarsi, ad avviso di questa Corte poiché, se da un lato può ragionevolmente accedersi ad una intenzione del legislatore di sanzionare ogni singola condotta inadempiente, ritenuta di particolare valore sotto il profilo dell'ordine pubblico economico e sportivo, dall'altro non può apprezzarsi la stessa norma come fondamento dell'elisione di un potere discrezionale del giudice, quale quello posto dall'art. 16 C.G.S., ossia di modulare – attraverso il rinvenimento di circostanze attenuanti o aggravanti oppure la sussistenza di un unico disegno del soggetto agente – la pena da irrogare.

Su questo specifico argomento, appare a questo Collegio, doversi procedersi ad una diversa parametrizzazione dell'illecito sulla base di quanto segue.

Infatti, pur in presenza di quanto previsto dalle norme surrichiamate, di cui al Com. Uff. n. 50/2018 nonché, in particolare, di quanto indicato dall'art. 10, comma 3 C.G.S., allorché prevede che in caso di condotta omissiva in punto di adempimento patrimoniale e fiscale è assoggettata alla “... sanzione di cui all'art.18, comma 1, lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva”, deve assolutamente darsi continuità all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, fondato su plurime decisioni, tanto da potersi affermare come consolidato e del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, allorché si è affermata la convinzione che, avuto riguardo alla sanzione nella misura minima edittale per il primo inadempimento (sempreché non abbiano ingresso ragioni per disporre una sanzione più grave), a fronte della permanenza dello stesso inadempimento, non può escludersi che l'ulteriore e

addizionale pena possa essere puntualmente modulata, in melius e in peius, tenendo conto delle circostanze di tempo, luogo e personali che hanno contraddistinto la condotta.

In questo senso, il Tribunale Federale Nazionale (Com. Uff. n. 12/TFN 2015/2016) richiamando la decisione di questa Corte n. 49/2015, ha inteso punire inadempimenti successivi al primo periodo, che permangono nel successivo periodo, con un punto di penalizzazione in classifica per ognuno di questi periodi, ferma restando la penalizzazione di almeno due punti per la prima inadempienza.

Nello stesso senso cfr. C.F.A. Sezioni Unite n. 047/CFA (2015/2016, confermata dal Collegio di garanzia dello Sport del CONI, a Sezioni Unite, con decisione n. 9/2016.

Nel caso specifico, l'inadempimento complessivo addebitato riguarda il mancato pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità da settembre 2017 ad aprile 2018, da effettuarsi entro il 26 giugno 2018 ad alcuni tesserati, il mancato versamento, entro il 30 giugno 2018, delle ritenute Irpef e dei contributi assicurativi e previdenziali per lo stesso periodo, nonché della documentazione relativa alla situazione patrimoniale e alla verifica da parte del revisore.

Si tratta, a ben vedere, di plurime violazioni, certamente tutte punite singolarmente con la decurtazione di punti in classifica ma che, sotto il profilo della funzionalità della condotta non possono non ritenersi riconducibile ad un unico disegno intenzionale, allocato nello stesso intervallo temporale, quale quello di non procedere al pagamento di emolumenti, imposte e contributi.

Che questo sia attribuibile alla passata compagine amministrativa o all'attuale non rileva, stante la natura della responsabilità diretta e propria della società

Riepilogando, in parziale accoglimento del gravame, la Corte ritiene la società Matera Calcio responsabile, in via diretta, delle contestazioni avanzate dalla Procura Federale e già condivise in prime cure ma, in punto di quantificazione della sanzione dell'irrogazione di perdita di punti in classifica, da scontarsi nel corrente campionato, ritiene di dover punire la condotta omissiva con 2 punti in classifica, per quanto riguarda l'omissione sub b) di cui alla sentenza impugnata e, con 3 punti in classifica per quanto riguarda le omissioni di cui alle altre contestazioni quale sanzione complessiva per i correlati inadempimenti, tutti astretti tra loro da una medesima matrice riconducibile al mancato versamento degli emolumenti.

Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria ritiene, per le medesime argomentazioni, di ridurne l'ammontare ad € 1.000,00 (euro mille/00).

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Matera Calcio S.r.l. di Matera (MT), riduce la sanzione della penalizzazione a punti 5 e l'ammenda a € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Marco Lipari – Vice Presidente; Avv. Serapio Deroma – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

II. RICORSO DELLA SOCIETA' ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. FIORINI MENIO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E) PUNTO II DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019;**
- **INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. ALTANA DAVIDE, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E) PUNTO II DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S.**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2574/34 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 17.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)

La società Arzachena Costa Smeralda Calcio S.r.l., in persona del l.r.p.t ed in proprio i sigg.ri Menio Fiorini e Davide Altana, proponevano rituale reclamo avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (Com. Uff. n. 34/TFN), che nella seduta del 31.10.2018 aveva deliberato in loro danno le seguenti sanzioni:

a) inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Menio Fiorini, all'epoca dei fatti Presidente del c.d.a., Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. della società reclamante, per violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo i), paragrafo i), lettera e) punto 11 del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della licenza nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di lega pro 2018/2019;

b) inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Davide Altana, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e l.r.p.t. della società reclamante, per violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo i), paragrafo i), lettera e) punto 11 del Com. Uff. n. 50 del 24.5.2018 ai fini del rilascio della licenza nazionale per l'ammissione al Campionato Professionistico Di Lega Pro 2018/2019;

c) penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S..

Il tutto, in seguito al deferimento del Procuratore Federale nota 2574/34 pf 18-19 gp/gc/blp del 17.9.2018.

I reclamanti censuravano la pronuncia del Tribunale, adducendo l'ininfluenza dell'adempimento formale del deposito dell'originale della polizza entro il termine del 30.6.18 e la contraddizione tra il deferimento ed il Com. Uff. n. 59 del 30.8.2018.

Con il primo motivo di censura, le parti reclamanti ripropongono le tesi difensive già dedotte e respinte in primo grado, ribadendo la richiesta di una interpretazione più permissiva della norma, in virtù del fatto contingente che il ritardo nel versamento della fideiussione, avvenuto il 2.7.2018 (ancorché con efficacia dal 28.6.2018), sarebbe riconducibile al fatto che il giorno 29 giugno, nella città di Roma, è equiparato a festa nazionale, mentre il giorno 30 sarebbe caduto di sabato, con la chiusura, quindi, di tutti gli uffici.

La norma prescrive inequivocabilmente che il termine di scadenza del 30 giugno per il deposito della fideiussione sia perentorio e come tale, insuscettibile di proroghe di sorta.

Un'interpretazione più permissiva invocata da controparte e diretta ad avere comprensione in ordine ai fatti contingenti innanzi descritti, non può essere accolta anche in via meramente ermeneutica. A tal riguardo l'art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale, in materia di interpretazione, prevede che nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore.

Esaminando la norma, il significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, porta indiscutibilmente a ribadire che la data di scadenza è quella del 30 giugno, mentre in relazione all'intenzione del Legislatore, quello Sportivo ha ritenuto che detta data debba essere insuperabile per garantire l'intero sistema ed il regolare svolgimento dei campionati. Con la prevista norma infatti, non si è voluto garantire la sussistenza dell'efficacia della fideiussione, motivo per cui è irrilevante che nel caso di specie la stessa abbia avuto decorrenza il 28.6.2018, ma il fatto che nella prevista data la stessa risulti ritualmente depositata.

Consegue da quanto innanzi che il superamento del previsto termine non può consentire attenuanti, temperamenti o diverse interpretazioni di sorta.

La Corte deve pertanto sul punto confermare la decisione del Primo Giudice, rigettando integralmente il proposto motivo di censura.

La Corte ritiene di non condividere neanche il secondo motivo di censura.

Non può infatti ritenersi condivisibile la tesi che l'omessa considerazione del tempestivo deposito della seconda polizza (valida) in luogo di quella invalida, possa attribuire una sorta di ultra attività relativa quest'ultima.

La ratio del Com. Uff. n. 59 è indubbiamente quella di consentire la sostituzione delle polizze rilasciate da Finworld S.p.A. a favore delle società che se ne siano avvalse, ma risulta implicita la condizione che le polizza da sostituire debba essere stata depositata entro i termini di legge. L'ordinamento ha infatti voluto consentire la sostituzione di una polizza che all'epoca della sua stipula poteva presumersi valida, ma non ha inteso creare una sanatoria per chi non ha rispettato il termine del

30 giugno. Possono quindi essere sostituite le polizze Finworld S.p.A. risultanti tempestivamente depositate.

Con il rigetto dei proposti motivi di reclamo, ferma la sanzione del punto di penalizzazione a carico della società Arzachena Costa Smeralda Calcio srl, atteso che trattasi di pena edittale minima, la Corte ritiene, peraltro, che possano mitigarsi le sanzioni inflitte ai sig.ri Menio Fiorini e Davide Altana, circoscrivendole al presofferto.

A questo proposito infatti appare che il comportamento dei dirigenti possa essere favorevolmente apprezzato; dirigenti infatti che, pur nel mancato rispetto del termine, si sono tempestivamente adoperati per la sostituzione della polizza fidejussoria depositando – pur oltre la scadenza – la nuova polizza sostitutiva della precedente.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl di Arzachena (SS), riduce la sanzione dell'inibizione al presofferto per i sigg.ri Fiorini Menio e Altana Davide.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Pubblicato in Roma il 27 marzo 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina